

IN QUESTA EDIZIONE



1. La proroga di Ferragosto
2. L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e relative implicazioni
3. La partecipazione alle fiere in Italia con un bonus di Euro 10.000
4. Industria 4.0, sui software bonus al 50%
5. Nuove scadenze per l'invio della dichiarazione periodica INTRASTAT e della dichiarazione periodica IVA relativa al solo II trimestre, nonché la rideterminazione dell'importo a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, pagabile in modo ritardato

1

La proroga di Ferragosto

Per tutti i clienti

Dal 2012 è ormai a regime la cosiddetta "proroga di ferragosto", infatti in base a quanto stabilito dall'art. 3-quater, DL 16/2012, c.d. Decreto "Semplificazioni Fiscali", tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali da effettuare con modello F24 in scadenza dal 1 al 20 agosto possono essere eseguiti entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Quest'anno il 20 agosto cade di sabato e quindi la scadenza slitta a lunedì 22 agosto 2022.

Nel periodo 01/08/2022 al 31/08/2022 opera la "sospensione feriale" dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie, per effetto della quale i termini decorrenti:

- prima dello 01/08/2022 si interrompono per tale mese;
- durante il periodo di "sospensione", iniziano a decorrere appena dal 01/09/2022.

La "sospensione feriale" opera con riferimento ai termini previsti relativamente alla proposizione del ricorso fiscale e alla costituzione in giudizio, al deposito di memorie e documenti, alla definizione in via breve, all'accertamento con adesione, al reclamo/mediazione, nonché agli adempimenti richiesti per l'applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.

2 L'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e relative implicazioni

Per soggetti IVA

Dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019) che va a sostituire la legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e la legge sul sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili e debitori civili (L. 3/2012). Il Codice della crisi d'impresa include, altresì, il procedimento della Composizione negoziata della crisi, già introdotto dal 15 novembre con il d.l. 118/2021.

Il Codice della crisi d'impresa non rappresenta soltanto una legge che si occupa della fase patologica delle aziende, poiché introduce principi generali sul modo di monitorare la gestione aziendale e prevenire, ovvero rilevare, tempestivamente la crisi d'impresa. Il monitoraggio, secondo l'approccio del "forward-looking", viene ora imposto in base ai principi di corretta amministrazione e agli obblighi sanciti dall'art. 2086 c.c. che deve essere applicato in coordinamento all'art. 3 del Codice della crisi.

Il Codice della crisi d'impresa introduce, inoltre, per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di crisi d'impresa, ovvero: "Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi". Al fine di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le idonee iniziative a riguardo, diviene fondamentale l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato. Infatti, gli obblighi previsti in capo all'impresa/società sono i seguenti:

| | |
|---|--|
| Imprenditore individuale | Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. |
| Società di capitali/società di persone | Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare, deve: <ul style="list-style-type: none">- istituire un assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;- attivarsi senza indugio per adottare/attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. |

Le misure poste in essere dall'impresa/società devono consentire di:

- 1) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;
- 2) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare segnali rappresentati da:
 - esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - esistenza di esposizioni nei confronti di banche/altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
 - esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:

| | |
|--------------------------------------|--|
| INPS | <p>Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> – al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a Euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; – a Euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati. |
| INAIL | Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a Euro 5.000. |
| Agenzia delle Entrate | Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a Euro 5.000. |
| Agenzia Entrate - riscossione | <p>Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Euro 10.000 per imprese individuali; – Euro 200.000 per società di persone; – Euro 500.000 per altre società. |

ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il testo pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

<https://composizionenegroziata.camcom.it/ocriWeb/#/home#sezioneSimulazione>

nella sezione "effettua il test".

L'imprenditore commerciale/agricolo che constata condizioni di squilibrio patrimoniale e economico – finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, deve accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, chiedendo la nomina dell'esperto preposto alla direzione/coordinamento della predetta procedura.

Si tratta dell'unico strumento non concorsuale che il Codice della crisi d'impresa mette a disposizione degli imprenditori, poiché tutti gli altri quadri di ristrutturazione preventiva previsti dal Codice vengono ora classificati come procedure concorsuali.

Vi ricordiamo che all'interno del nostro studio abbiamo un dipartimento di "Insolvency & Restructuring" <https://www.bureauplattner.com/it/servizi/>, formato da noti esperti i quali hanno familiarità con la procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa; ma prima ancora i nostri consulenti Vi aiutano volentieri ai fini di verificare se la vostra azienda sia già dotata di un adeguato assetto organizzativo/amministrativo/contabile per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e/o ai fini di implementare un tale assetto ora prescritto anche per legge, e questo non per ultimo ai fini di diminuire le relative responsabilità da parte degli organi amministrativi/imprenditore individuale.

Lo studio ha collaborato alla predisposizione di una nuova guida giuridica con la nota testata giornalistica Italiaoggi. Qualora sia vostro interesse riceverne copia, potete contattare il nostro consulente di riferimento e volentieri ve ne faremo avere una copia.

3

La partecipazione alle fiere in Italia con un bonus di Euro 10.000

Per soggetti IVA

Arriva un bonus del valore di Euro 10.000 a favore delle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. A riguardo, le imprese interessate dovranno inviare una richiesta telematica e ci sarà un "click day"; i fondi messi a disposizione a livello nazionale ammontano a Euro 34 milioni.

Per aderire le imprese devono avere già ottenuto l'autorizzazione a prendere parte alla fiera al momento della prenotazione del bonus. Le manifestazioni fieristiche che possono essere oggetto del contributo devono rientrare nel calendario approvato dalla Conferenze delle regioni e delle provincie autonome e devono svolgersi nel periodo compreso tra la data del 16/07/2022 e il 31/12/2022.

Il bonus avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti per la partecipazione alle fiere. La richiesta va presentata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma che sarà resa disponibile dal ministero della Sviluppo economico ovvero dal soggetto attuatore.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate di un conto corrente

bancario a esso intestato. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% degli investimenti effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario e rimane comunque entro il limite massimo di Euro 10.000.

4 **Industria 4.0, sui software bonus al 50%**

Per soggetti IVA

Facendo riferimento a quanto già riportato a riguardo del credito d'imposta su investimenti di stampo industria 4.0 nelle nostre precedenti Newsletter 1/2022 e 7/2022, informiamo che il Decreto Aiuti – entrato in vigore il 16/07/2022 - ha aumentato il credito d'imposta spettante sui software 4.0 dal 20% al 50%.

L'effettuazione dell'investimento nel bene immateriale (software) può avvenire fino al 30 giugno 2023 laddove entro dicembre 2022, venga confermato l'ordine al fornitore e pagato un acconto non inferiore al 20% del costo. L'agevolazione di cui in oggetto riguarda, oltre che i beni immateriali indicati nell'allegato B) alla legge 232/2016, le spese sostenute per servizi relativi all'utilizzo dei beni stessi mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse ("cloud computing"). Il limite di spesa ai fini del calcolo del credito d'imposta del 50% rimane invariato al milione di Euro. Nessuna modifica subiscono invece gli incentivi per gli investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A alla legge 232/2016).

5 **Nuove scadenze per l'invio della dichiarazione periodica INTRASTAT e della dichiarazione periodica IVA relativa al solo II trimestre, nonché la rideterminazione dell'importo a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti IVA, pagabile in modo ritardato**

Per soggetti IVA

Finora la dichiarazione periodica INTRASTAT doveva essere inviata entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, ovvero entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le dichiarazioni periodiche INTRASTAT, scadenti dal 22/06/2022, dovranno essere inviate entro il mese successivo al mese/trimestre di riferimento.

A riguardo della dichiarazione INTRASTAT relativo al mese di giugno 2022 e/o relativo al II trimestre 2022, tale termine scadrà su una domenica, così che questa scadenza risulta essere spostata automaticamente al primo agosto 2022. Siccome però gli adempimenti fiscali scadenti tra il primo agosto e il venti agosto di ogni anno sono automaticamente

spostati al 20 agosto del relativo anno, che quest'anno è un sabato e pertanto tale scadenza risulta essere spostata automaticamente al 22 di agosto 2022, si ritiene che tale scadenza risulti spostata al 22/08/2022.

A riguardo dell'invio della dichiarazione periodica IVA relativa al solo II trimestre di ogni anno, valeva finora, che questa dichiarazione doveva essere inviata entro il 16 settembre di ogni anno. Dal 22/06/2022 vale che la dichiarazione periodica IVA relativa al solo II trimestre di ogni anno dovrà essere inviata entro il 30 settembre di ogni anno. In quanto la menzionata scadenza cadrà su un sabato o su una domenica o un giorno festivo, la scadenza risulta essere spostata automaticamente al seguente giorno lavorativo.

Dall'01/01/2023 vale un nuovo importo circa l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche esenti, ai fini del pagamento ritardato di tale importo: l'importo attuale di Euro 250 è stato aumentato a Euro 5.000. In pratica questo significa che p.e. qualora l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti – relativa ai primi due trimestri del 2023 – non superi l'importo di Euro 5.000, si può effettuare il pagamento di tale importo alla stessa scadenza relativa al pagamento dell'imposta di bollo relativa al terzo trimestre 2023.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

